CITTA' DI VENEZIA

Rep. Ord. n. 36 del 22/01/2014

Oggetto: Regolamentazione della sosta in via Ruffini. Istituzione in via sperimentale di uno stallo di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio di persone disabili.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la circolazione nel tratto di via Talamini che va dall'incrocio con via Ruffini fino all'incrocio con Viale San Marco, avviene a senso unico in uscita con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima via;
- la circolazione di accesso a via Talamini avviene da via Tipaldo con possibilità di svolta a destra e o sinistra con obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito nel tratto di via Talamini;
- il tratto di circolazione finale di via Talamini sud, dall'incrocio con via Tipaldo, avviene a doppio senso di marcia;
- il tratto di circolazione compreso tra via Tipaldo e Ruffini avviene a senso unico con possibilità poi di svolta circolatoria da via Ruffini fino ad incrociare nuovamente la via Tipaldo, oppure con possibile uscita a senso unico diretta su Viale San Marco;
- l'intero tratto di via Talamini summenzionato presenta delle sezioni viarie e carrabili tra loro differenti, con accessi carrai e pedonali per i vari civici di abitazioni ivi presenti e per transiti pressoché esclusivamente residenziali;

Considerato che

- con nota PG/2013/0376779 del 02/09/2013 è stata inoltrata alla Direzione Mobilità e Trasporti istanza per l'istituzione di uno stallo di sosta consentita e riservata per persone disabili in via Talamini nel fronte e prossimità del civico n° 2 della medesima via;
- a seguito di approfondita analisi con riverifica e con una riproposta condivisa avviata tra gli Uffici competenti e le Direzioni del Patrimonio e in particolare di Municipalità di Mestre-Carpenedo è emerso l'interesse precipuo da parte della pubblica amministrazione comunale affinchè il tratto di via Talamini, da viale San Marco e sino all'incrocio con via Tipaldo, sia interamente attribuito all'interesse pubblico, mettendo in comunicazione due altre arterie viarie d'interesse pubblico quali viale San Marco e via Hermada , per il tramite di via Tipaldo, Talamini e Ruffini;

Verificato che

- via Talamini come già predetto presenta una geometria delle sezioni carrabili varia e alquanto ristretta soprattutto nella parte centrale della stessa dove vige per altro il divieto di sosta 0-24 h con rimozione coatta dei veicoli;
- via Ruffini presenta invece una geometria della sezione carrabile maggiore rispetto a via Talamini e quindi più favorevole all'istituzione di uno stallo di

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin

Dirigente Settore Mobilità
Arch. Loris Sartori

Sede di Villa Ceresa
via Mancini n.10
30174 Mestre
tel. 041.5459421
fax 041.5459490

CITTA' DI VENEZIA

sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio di persone disabili munite dell'apposito contrassegno;

Ritenuto

- opportuno rivedere ed accelerare la possibilità d'istituzione in via sperimentale di uno stallo di sosta consentita e riservata per persone disabili in via Ruffini, con il fine sociale di poter garantire e favorire una necessaria migliore condizione di mobilità e libera circolazione per tutti gli utenti cittadini diversamente abili;

Atteso che

- l'art. 188 comma 1. del C.d.S. prevede per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento;
- l'art. 381 comma 5. del regolamento e s.m.i., nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica …*omissis…*; tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili" …*omissis…*;

Riscontrato

- il parere positivo del delegato di Municipalità di Mestre-Carpenedo - Settore Viabilità-Mobilità-Patrimonio, circa la verificata procedura amministrativa per l'interesse pubblico all'acquisizione patrimoniale viaria alla rete comunale di via Talamini;

Vericato

- la fattibilità tecnica attraverso uno specifico sopralluogo per il corretto e più adeguato posizionamento dello stallo disabili in questione;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli artt. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

CITTA' DI VENEZIA

- il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151;

ORDINA

1. **istituire in via sperimentale uno stallo di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio di persone disabili in via Ruffini, posto subito nel fronte e lungo il lato sinistro in ingresso dall'incrocio con via Talamini;**

2. **istituire e fissare al contempo il divieto di sosta 0-24 h con rimozione coatta dei veicoli lungo il lato destro di via Ruffini in ingresso dall'incrocio con via Talamini, per il solo tratto affiancante l'istituzione dello stallo di sosta di cui al punto 1.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed efficacia a partire dal giorno dell'apposizione della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione LL.PP. Mestre, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000. A tal fine i segnali permanenti in contrasto vanno rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 22 gennaio 2014

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori